

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA, CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 20106 del RGAC dell'anno 2018, vertente tra:

CUTUGNO Irene, rappr.ta e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava - ricorrente
E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, elett.nte domic.to in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.41, rappr.to e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal proprio funzionario Avv. Emilia Principe.

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento definitivo nell'ambito territoriale Sicilia 15;
- b) condanna il Ministero convenuto alla rifusione, in favore **CUTUGNO Irene** delle spese del giudizio, che liquida in **€ 1.000,00** per spese **CUTUGNO Irene** **€ 1.000,00**, **€ 1.000,00**, **€ 1.000,00**.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematico pervenuto il 15/6/2018 CUTUGNO Irene conveniva qui in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, anche per il tramite dell'USR per il Lazio e degli Ambiti Territoriali di Roma e Messina, nonché tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo per la scuola primaria per l'a.s. 2018/2019 (ai quali, però, non notificava).

Esposto (in sintesi): di essere stata assunta dal 1/9/2012 come docente di scuola primaria; di prestare attualmente servizio a Roma; di aver partecipato alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2018/2019 indetta con O.M. n.207 del 8/3/2018, presentando la prescritta domanda amministrativa, nella quale aveva indicato come ambito territoriale preferito l'Ambito Sicilia 15 (provincia di Messina), facendo valere titolo di preferenza dato dalla necessità di assistere il padre affetto da handicap grave e risiedente a **Messina**, **Messina** **Messina** di non aver conseguito il chiesto trasferimento, malgrado nello stesso Ambito Territoriale fossero stati trasferiti docenti privi di diritto di precedenza; che tale risultato costituiva l'effetto del fatto che l'art. 13 del CCNI del 11/4/2017 e, per esso, il bando di mobilità collettiva, riconoscevano il diritto di precedenza ex lege 104, quando la disabilità riguardasse il genitore, solo nei



Merita peraltro aggiungere che la regola contrattualcollettiva che limita la rilevanza extraprovinciale del diritto di precedenza in questione alle assegnazioni provvisorie, che hanno durata solo annuale e sono quindi naturalmente precarie, appare porsi in ulteriore contrasto con l'art.33, co.5 cit., perché tale disposizione prevede anche che il lavoratore "caregiver" non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. E l'assegnazione provvisoria, lasciando la cattedra di titolarità del "caregiver" altrove, lo espone annualmente al ritrasferimento per mero automatico effetto del mancato rinnovo nell'anno successivo, realizzando un risultato vietato dalla legge.

La necessità inderogabile di applicazione dell'art.33, co.5 comporta peraltro nella specie anche una diversa distribuzione dell'onere probatorio, posto che, essendo posto il diritto all'assegnazione alla sede più vicina al luogo dell'assistenza, mentre la condizione di possibilità nel senso di esistenza del posto vacante integra anch'essa, ai sensi dell'art. 2967, co.1 c.c., fatto costitutivo del diritto (ma risulta qui documentata apparendo dagli atti che alcuni docenti sono stati trasferiti nell'ambito rivendicato dalla ricorrente e che peraltro in detto ambito residuano posti vacanti; oltre che incontestata) l'esistenza di eventuali fatti impeditivi (il fatto che i posti disponibili in detto ambito siano stati occupati da docente con diritto "poziore") rientra nel campo di applicazione dell'art. 2697, co.2, c.c., sicchè spettava all'amministrazione allegare e provare, con particolare riferimento al primo ambito prescelto (Sicilia 15) che tutti i posti ivi disponibili siano stati assegnati a docenti più titolati (e comunque fruanti dello stesso titolo di precedenza, o di titolo di precedenza "poziore" (Cass. 23857/2017, 25379/2016, 9201/2012, 3896/2009); onere che il convenuto non ha ritenuto di accollarsi.

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza, e sono ~~imputate alla parte che ha presentato la domanda di ammissione all'antistatuto ex art. 92 del d.lgs. n. 109/2009.~~

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2019

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

